

# *La bancarotta impropria da reato societario: dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*

Marco Gambardella\*

*Ricevuto 3 dicembre 2025 – Accettato 26 gennaio 2026*

## **Sommario**

L'Autore analizza il delitto di bancarotta impropria da reato societario (L FALL 223, 2, n. 1 e CCII 329, 2, lett. a). Si tratta della figura di raccordo tra il diritto penale concorsuale e il diritto penale societario. Con tale autonomo titolo delittuoso il legislatore ha equiparato, sul piano sanzionatorio, alla bancarotta fraudolenta la commissione di una serie di illeciti penalsocietari seguiti dal fallimento ovvero dalla liquidazione giudiziale della società.

La figura criminosa è stata riformulata dal DLGS 61/2002, tramite il quale il legislatore ha previsto un collegamento causale tra i reati societari richiamati nella fattispecie e il dissesto della società. Si è trasformato perciò il previgente illecito di pericolo in un delitto con evento di danno, nel quale il dissesto rappresenta appunto l'evento naturalistico.

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha confermato integralmente la configurazione originaria, sostituendo unicamente il riferimento alla procedura fallimentare con quella relativa alla liquidazione giudiziale.

*Parole chiave:* bancarotta fraudolenta da reato societario, reati di bancarotta, crisi e insolvenza, legge fallimentare, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, diritto penale dell'economia

\* Sapienza – Università di Roma. marco.gambardella@uniroma1.it.

## **Abstract**

The Author analyzes the crime of “improper bankruptcy caused by corporate offenses” (L FALL 223, 2, n. 1 and CCII 329, 2, lett. a). This is a figure that links bankruptcy law and corporate criminal law. With this autonomous criminal offense, the legislator has equated, in terms of penalties, the commission of a series of corporate crimes followed by bankruptcy or judicial liquidation of the company with fraudulent bankruptcy.

The criminal offense was reformulated by DLGS 61/2002, through which the legislator established a cause-and-effect relationship between the corporate crimes referred to in the offense and the company’s financial default. The previous offense based on danger was therefore transformed into a crime of harm, in which the financial default represents the naturalistic event.

The new code on corporate crisis and insolvency fully confirmed the original configuration, replacing only the reference to bankruptcy proceedings with that relating to judicial liquidation.

*Keywords:* fraudulent bankruptcy by corporate crime, bankruptcy crimes, corporate crisis and insolvency, bankruptcy act, corporate crisis and insolvency code, white-collar crime

## **1. I delitti di bancarotta e l’immutata configurazione nel codice della crisi**

Nell’analisi dei delitti di bancarotta conviene muovere da una semplice constatazione: le fondamentali suddivisioni adottate nella legge fallimentare del 1942 – e che rinvengono le loro matrici nelle codificazioni ottocentesche – sono state di recente confermate dal nuovo codice della crisi d’impresa.

La struttura della bancarotta impropria da reato societario non si è dunque modificata con l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, introdotto dal DLGS 14/2019 (GU del 14 febbraio 2019), in attuazione della LD 155/2017 (il cui contenuto è stato elaborato dalla c.d. seconda “Commissione Rordorf” istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 5 ottobre 2017). Il provvedimento governativo ha tenuto conto dei pareri espressi dalle com-

petenti Commissioni parlamentari ed è entrato in vigore, dopo alcuni rinvii, il 15 luglio 2022, salvo alcune disposizioni già in precedenza entrate in vigore (CCII 389)<sup>1</sup>.

Il codice è già stato oggetto di tre decreti correttivi. I primi due emanati prima della sua definitiva entrata in vigore: il primo decreto correttivo è costituito dal DLGS 147/2020, il secondo decreto correttivo (DLGS 83/2022) ha inciso poi significativamente in tema di concordato preventivo, il terzo decreto correttivo (DLGS 136/2024, successivo alla vigenza del codice) ha innovato, tra l'altro, in tema di composizione negoziata della crisi.

### Il codice disciplina

«le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici» (CCII 1, 1).

Il decreto legislativo consiste in un corpo normativo poderoso di ben 391 articoli; un codice di notevole complessità che quasi paradossalmente si chiude con la clausola di invarianza finanziaria: una riforma da compiersi quindi “a costo zero” «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (CCII 391)<sup>2</sup>.

In realtà, la delega al Governo sulla risistemazione complessiva delle procedure concorsuali non si è occupata della riforma del settore penale della crisi d'impresa (e delle sue incriminazioni), tranne che per marginali modifiche e per i necessari adattamenti lessicali. Le disposizioni in questione sono state pertanto “riscritte” sostituendo l'espressione “fallimento” con quella di “liquidazione giudiziale”

<sup>1</sup> Cfr., sulla genesi del Codice della crisi dal versante penalistico, Bricchetti (2019) pp. 75 ss.; Chiaraviglio (2019) pp. 445 ss.; Cavallini (2019) pp. 1333 ss.; Gambardella (2019) pp. 488 ss.; Alessandri (2019) pp. 1815 ss.; Consulich (2020) pp. 1 ss.; Mazzacuva (2024) pp. 23 ss.; Stea (2022) pp. 50 ss.

<sup>2</sup> Cfr., per tutti, Nigro e Vattermoli (2025) pp. 34 ss.

e il termine “fallito” con il sintagma “imprenditore in liquidazione giudiziale”; e al contempo sono stati aggiornati i rinvii ai singoli articoli che regolano i corrispondenti istituti della legge fallimentare<sup>3</sup>.

CCII 349, in attuazione della legge delega, ha stabilito a sua volta che

«nelle disposizioni normative vigenti i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito” nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro derivati»<sup>4</sup>.

Il sostanziale immutato aspetto dei reati in materia di procedure concorsuali, a fronte del cambiamento radicale subito dal versante civilistico della crisi d’impresa, ha spinto il Governo a tentare una riforma del sottosistema penale in questione, nominando a tal fine una Commissione formata da persone esperte e qualificate.

Si vuole alludere alle proposte della Commissione Bricchetti, in tema di revisione delle disposizioni penali del codice della crisi e della legge fallimentare (istituita presso il Ministero della giustizia, con DM 13 ottobre 2021).

Tale proposta di modifica dei reati nelle procedure concorsuali mette ancora al centro dell’intervento penale la figura tipologica della bancarotta. Sebbene si capovolga la tradizionale prospettiva – anche topografica – imperniata sulla bancarotta dell’imprenditore individuale: l’archetipo è l’impresa esercitata in forma collettiva, secondo quanto avviene nell’economia contemporanea. La rubrica del CCII 322 fa riferimento così alla bancarotta fraudolenta “in società e consorzi”.

Alla bancarotta dell’imprenditore individuale viene assegnata la funzione di chiusura del sottosistema, differenziando altresì il trattamento

<sup>3</sup> Cfr. *Relazione illustrativa della legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza*, p. 235.

<sup>4</sup> Si è correttamente notato che pertanto nell’intitolazione dei “capi” del titolo IX la parola “fallito” non doveva essere sostituita dalle parole “imprenditore in liquidazione giudiziale”, ma da quelle “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” (cfr. Bricchetti (2019) p. 77).

mento sanzionatorio con la previsione di una cornice edittale più favorevole rispetto a quella stabilita attualmente nonché a quella contemplata nel progetto di riforma per la bancarotta societaria.

Da notare che la riforma abbandona come incriminazione autonoma la figura della bancarotta impropria da reato societario qui indagata. Viene prevista infatti una figura onnicomprensiva di bancarotta basata sulla causazione o l'aggravamento del dissesto: si punisce il soggetto qualificato che con dolo cagiona o concorre a cagionare ovvero ad aggravare in misura rilevante il dissesto societario.

Il delitto è integrato anche dal mero aggravamento del dissesto societario; elemento di fattispecie connotato tuttavia dalla espressione “in misura rilevante”, funzionale all’ancoraggio ad una offensività in concreto della vicenda.

## 2. I modelli e le figure di bancarotta impropria

La prima essenziale distinzione è tra il modello della “bancarotta fraudolenta” e quello della “bancarotta semplice”. Si tratta di modelli criminosi tradizionalmente distinti sulla base dell’elemento psicologico: dolosa la bancarotta fraudolenta, colposa la bancarotta semplice<sup>5</sup>.

Tanto nella legge fallimentare quanto nel codice della crisi s’identificano le disposizioni di riferimento dei due modelli già nella rubrica: L FALL 216; 223 nonché CCII 322; 329 s’intitolano infatti “Bancarotta fraudolenta” e “Fatti di bancarotta fraudolenta”; mentre a loro volta L FALL 217; 224 e CCII 323; 330 sono rubricati come “Bancarotta semplice” e “Fatti di bancarotta semplice”.

Altra basilare distinzione all’interno dei reati di bancarotta è quella rappresentata dall’alternativa tra il modello della “bancarotta propria” e il modello della “bancarotta impropria”.

La differenza tra bancarotta propria e impropria, di solito, viene tracciata in base alla tassonomia della legge fallimentare e del codice della crisi: L FALL 216; 217 e CCII 322; 323, identificano i casi di “bancarotta propria”; L FALL 223; 224; 236 e CCII 329; 330; 341 i

<sup>5</sup> Gambardella (2020) pp. 203 ss.

casi di “bancarotta impropria”. La denominazione di bancarotta impropria per queste ipotesi sembrerebbe risalire all’inizio del Novecento e attribuibile a Longhi<sup>6</sup>.

Comunemente, per bancarotta propria (fraudolenta o semplice) s’intendono le figure criminose in cui v’è una coincidenza tra soggetto attivo del reato e titolare del patrimonio dell’impresa (l’imprenditore commerciale). Mentre nelle figure di bancarotta impropria (fraudolenta o semplice) sussiste una scissione: il soggetto attivo non è il titolare del patrimonio dell’impresa societaria, bensì è colui che in quest’ultima esercita funzioni di gestione e di controllo (persona preposta all’amministrazione o al controllo che non è necessario che abbia la qualità di imprenditore commerciale). Di fatto è questo il criterio che distingue i due modelli di illecito penale. È anche vero che vi sono varie figure di bancarotta impropria, come vedremo.

La legge fallimentare del 1942 fa esplicitamente riferimento a tale ripartizione nell’intitolazione dei capi del titolo VI sulle “Disposizioni penali”. Il primo capo è intitolato “Reati commessi dal fallito”, il secondo concerne i “Reati commessi da persone diverse dal fallito”. Allo stesso modo nel codice della crisi d’impresa del 2019 nel capo I del titolo IX si parla di “Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale”, mentre nel capo II di “Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale”.

Veniamo ora alle “figure di bancarotta impropria”.

La “prima figura di bancarotta impropria” è quella prevista da L FALL 223, 1 e CCII 329, 1: la cosiddetta “bancarotta impropria *tout court*”. Si applicano le pene stabilite in L FALL 216 e CCII 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo: questa norma è descritta totalmente per rinvio, è solo il soggetto attivo che cambia. In L FALL 216 e CCII 322 parla dell’imprenditore, mentre in L FALL 223 e CCII 329 abbiamo l’amministratore, il direttore generale, il sindaco e il liquidatore, ma la figura di reato è la medesima rispetto a quella di L FALL 216 e CCII 322 coincide totalmente in quanto fattispecie descritta *per relationem*.

<sup>6</sup> Cfr. Longhi (1913) *passim*.

La “seconda figura di bancarotta impropria” è contemplata da L FALL 223, 2, n. 1 e CCII 329, 2, lett. a): la “bancarotta impropria da reato societario”. Questa figura ha una descrizione che è totalmente autonoma, è una figura criminosa che raccorda il diritto penale fallimentare con il diritto penale societario.

La “terza figura di bancarotta impropria” è quella “per effetto di operazioni dolose” (L FALL 223, 2, n. 2 e CCII 329, 2, lett. b), figura autonoma di reato molto meno conosciuta dalla prassi e poco contestata sino a qualche anno fa.

La “quarta figura di bancarotta impropria” è disciplinata da L FALL 224 e CCII 330: si tratta della c.d. “bancarotta impropria semplice”. Riprende sul piano della tipicità la bancarotta semplice propria (L FALL 217 e CCII 323).

L FALL 236, 2, n. 1; 236, 3 e CCII 341 contengono poi “altre figure di bancarotta impropria”: nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nella convenzione di moratoria.

### **3. La funzione di raccordo con il diritto penale societario**

Con la figura della bancarotta impropria da reato societario (L FALL 223, 2, n. 1 e CCII 329, 2, lett. a), il legislatore ha equiparato sul piano sanzionatorio alla bancarotta fraudolenta (L FALL 216 e CCII 322), la commissione di una serie di illeciti penalsocietari seguiti dal fallimento o dalla liquidazione giudiziale della società<sup>7</sup>.

La disposizione è storicamente imperniata su fatti commessi da soggetti che rivestono determinate qualifiche all’interno della società, fatti di per sé già penalmente rilevanti ma che per effetto del fallimento ovvero oggi anche a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale della società vengono ad essere puniti come la bancarotta fraudolenta, e dunque con un notevole aumento della pena edittale.

Quanto alla natura giuridica, la bancarotta impropria da reato societario costituisce un autonomo titolo di delitto che va inquadrato

<sup>7</sup> Pedrazzi (1995) pp. 301 ss.; Casaroli (2000) pp. 910 ss.; Alessandri (2023) pp. 169 ss.; Gambardella (2020) pp. 301 ss.

nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria e non già una ipotesi aggravata del reato societario<sup>8</sup>.

L'impiego del sostantivo "fatti" – e non del sostantivo "reati" – indica che le violazioni delle disposizioni civili devono essere normativamente considerate come fatti integranti il preceitto di un'autonoma figura criminosa, e non come reati più gravemente sanzionati per la sopravvenienza della procedura concorsuale.

Cosicché, ad esempio, i fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento o dalla liquidazione giudiziale della società non costituiscono una ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. Con la conseguenza che i termini di prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle singole condotte presupposte, bensì dalla data della declaratoria del fallimento o della liquidazione giudiziale<sup>9</sup>.

L'autonomia rispetto ai reati societari determina pure che il delitto *de quo* sia perseguitabile d'ufficio, non essendo sottoposto alla condizione di procedibilità eventualmente stabilita per il reato societario richiamato<sup>10</sup>.

La funzione della bancarotta impropria da reato societario consiste nell'essere la figura di raccordo tra il diritto penale della crisi d'impresa e il diritto penale societario. Si tratta di un collegamento normativo – fondato sulla parziale omogeneità dei contenuti offensivi – che valorizza, nella più grave prospettiva della crisi d'impresa,

<sup>8</sup> Cass. Pen. Sez. I 16 novembre 2000, n. 4731, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, p. 761; Cass. Pen. Sez. V 10 novembre 2000, n. 11452, in *Dir. e prat. soc.*, 2001, fasc. 3, p. 82; Cass. Pen. Sez. V 21 novembre 1989, n. 5927, in *Cass. pen.*, 1991, I, p. 2046; Cass. Pen. Sez. V 26 giugno 1990, n. 15850, *ivi*, 1991, I, p. 828; Cass. Pen. Sez. I 21 novembre 1986, n. 659, *ivi*, 1988, p. 700; Cass. Pen. Sez. V 25 febbraio 1983, n. 4283, *ivi*, 1984, p. 2063. In dottrina, per l'indirizzo del reato autonomo, v. Pedrazzi (2003) pp. 910 ss.; Giuliani-Balestrino (1999) pp. 397 ss.; Perini e Dawan (2001) p. 307; Casaroli (2000) pp. 911 ss.; Gambardella (2020) pp. 301 ss.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. V 2 marzo 2011, n. 15062, in *C.E.D. Cass.*, n. 250092; Cass. Pen. Sez. V 21 settembre 2016, n. 42775; Cass. Pen. Sez. V 19 giugno 2023 n. 37264.

<sup>10</sup> Così Cass. Pen. Sez. V 11 dicembre 2002, n. 2862, in *Cass. pen.*, 2004, p. 234. V. inoltre Lottini (2017) p. 2747.

l'abuso dei meccanismi societari, evitando inoltre gli intricati problemi di concorso di reati<sup>11</sup>.

La logica del catalogo dei reati societari richiamati nell'enunciato legislativo risponde all'ottica di una più efficace tutela preventiva delle ragioni dei creditori sociali. E dunque nella attuale formulazione della disposizione si è cercato di richiamare solo le fattispecie penali societarie assimilabili, quanto ai beni giuridici tutelati, alla bancarotta.

Secondo la Relazione ministeriale al DLGS 61/2002 «sono stati previsti come ipotesi base i reati societari dolosi che, seppur con diversa oggettività giuridica siano armonicamente riconducibili nella tipicità della bancarotta fraudolenta, in ragione di una parziale omogeneità di offesa». Si sono presi in considerazione

«gli illeciti penali nei quali la strumentalizzazione dei meccanismi societari sia rivolta contro le ragioni creditorie, per converso escludendo quei reati – già previsti nel codice civile del 1942 – che non presentando alcuna affinità offensiva con l'art. 223, non meritano considerazione al fine di una tanto più severa previsione punitiva»<sup>12</sup>.

Oltretutto, va notato che la contemporanea riforma dei reati societari imponeva di aggiornare il rinvio formale operato da L FALL 223, 2, n. 1 alle disposizioni contenute nel libro V titolo XI del codice civile<sup>13</sup>.

Invero, in dottrina, si era spesso criticata la scelta compiuta dal legislatore del 1942 riguardo agli illeciti societari richiamati dalla disposizione. Sul presupposto che il collegamento tra reati societari e reati nelle procedure concorsuali avesse come obbiettivo finale una più efficace tutela preventiva delle ragioni dei creditori sociali, attraverso l'assimilazione alla bancarotta fraudolenta di fattispecie incriminatrici di sostanziale omogeneità sotto il profilo dell'oggettività giuridica, si notava come fosse inclusa nella previgente disposizione,

<sup>11</sup> Sul punto, v. Pedrazzi (2003) p. 910.

<sup>12</sup> La relazione ministeriale può leggersi anche in Musco (2022) pp. 229 ss.; Bongnini, Busson e D'Avirro (2002) pp. 207 ss.

<sup>13</sup> Cfr. Micheletti (2002) p. 266.

ad esempio, la divulgazione di notizie sociali riservate (CC 2622): delitto lievemente punito e perseguitabile a querela di parte, e non invece i delitti di supervalutazione dei conferimenti e degli acquisti (CC 2629) e di prematura ripartizione dell'attivo tra i soci (CC 2625) nei quali si tutelano principalmente gli interessi dei creditori della società<sup>14</sup>.

La nuova disposizione ha operato una selezione rinviando agli illeciti che tutelano direttamente i creditori sociali, attraverso il richiamo alle fattispecie penali a tutela del capitale sociale (CC 2626-2629; 2632; 2633), e a quelle intrinsecamente lesive degli interessi dei creditori (CC 2621; 2622; 2634)<sup>15</sup>. Sicché DLGS 61/2002 4 ha realizzato «una nuova e più razionale selezione dei reati societari, effettuata sulla base della loro intrinseca idoneità a porsi in relazione alla tipicità della bancarotta fraudolenta»<sup>16</sup>.

Anche questa selezione è stata però, a sua volta, oggetto di critiche da parte della dottrina: si è osservato che risulta irragionevole l'omesso inserimento della “corruzione privata” (CC 2635) a fronte del richiamo al delitto di infedeltà patrimoniale (CC 2634)<sup>17</sup>.

La scelta di non rinviare alla corruzione tra privati è stata inopinatamente confermata dal legislatore del 2017, che, in sede di riformulazione di tale figura criminosa, non ha provveduto a inserirla nel catalogo di L FALL 223, 2, n. 1.

Da notare che la novella del 2002 non ha incluso nemmeno il reato di impedito controllo (CC 2625) nel novero di quelli che possono cagionare il dissesto integrante la bancarotta impropria da reato societario.

<sup>14</sup> Pedrazzi (2003) p. 910 ss.

<sup>15</sup> Cfr. Micheletti (2002) pp. 269 ss.; Bricchetti (2002) pp. 49 ss.

<sup>16</sup> Così Mangione (2002) pp. 612 ss. Esprime un giudizio positivo sul novero dei reati richiamati dal legislatore del 2002, Cadoppi (2002) pp. 264 ss.

<sup>17</sup> Così Micheletti (2002) p. 270; in chiave critica, v. altresì Manna (2012) pp. 243 ss.; Mucciarelli (2002) p. 447; Mazzacuva e Amati (2023) pp. 296 ss.; Alessandri (2023) pp. 170 ss.

## 4. Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto

Nel vigore della formulazione della bancarotta impropria da reato societario *ante 2002* non si richiedeva alcun collegamento eziologico tra l'illecito penalsocietario e lo stato di dissesto dell'impresa, essendo sufficiente soltanto che il fallimento intervenisse cronologicamente dopo la realizzazione del reato societario. Con la conseguenza che, per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta societaria, non occorreva accertare se la commissione di uno degli illeciti societari contemplati avesse effettivamente provocato (o concorso a provocare) lo stato di insolvenza della società oppure il dissesto della stessa<sup>18</sup>.

La riformulazione della disposizione si è avuta a seguito del DLGS 61/2002, attraverso il quale il legislatore ha sostituito L FALL 223, 2, n. 1, prevedendo esplicitamente un collegamento causale tra i reati societari (o meglio, i "fatti" previsti dai reati) richiamati nella fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria e il dissesto della società. Si è trasformato perciò il previgente illecito di pericolo in un delitto con evento di danno, nel quale il dissesto societario rappresenta appunto l'evento materiale o naturalistico dell'illecito penale<sup>19</sup>.

Cosicché l'evento-dissesto, collegato alla condotta sul piano causale, entra a far parte dell'oggetto del dolo e deve essere accertato in forma diretta o quanto meno eventuale in capo al soggetto attivo qualificato.

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Si veda Donini (2024) § 1, per una messa a fuoco del quesito di fondo se esista un "evento" effettivo di pericolo o di danno, che debba essere accertato quale conseguenza delle condotte tipiche di bancarotta commesse prima della certificazione dell'insolvenza intervenuta da parte del tribunale; e quale sia il nesso oggettivo e soggettivo di tale evento con la condotta tipica.

<sup>19</sup> Cfr. Fiorella e Masucci (2014) pp. 144 ss.; Ambrosetti, Mezzetti, Ronco (2016) p. 347; Manna (2017) pp. 1990 ss.; Gambardella (2020) pp. 304 ss.

<sup>20</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. V 29 marzo 2012, n. 230191, in *C.E.D. Cass.*, n. 252804;

Dopo la riforma del 2002, insieme al dissesto come evento del reato è preso esplicitamente in considerazione altresì il fallimento (liquidazione giudiziale) della società. In breve: la causazione del dissesto, attraverso a commissione dei fatti integranti gli illeciti societari richiamati, è punita solo se la società sia stata dichiarata fallita (ovvero in liquidazione giudiziale). La sentenza di fallimento e quella di apertura della liquidazione giudiziale continuano ad assumere quindi il ruolo di condizione obiettiva di punibilità<sup>21</sup>.

L'innovazione principale del 2002 riguardo alla bancarotta impropria da reato societario è costituita, dunque, dalla previsione di un espresso legame eziologico tra i fatti previsti in CC 2621 e ss. e il dissesto della società. Precedentemente, era sufficiente che alla commissione del fatto previsto dal reato societario sopravvenisse cronologicamente il fallimento della società; senza alcuna necessità di un legame di tipo causale fra l'illecito societario e la dichiarazione di fallimento. Si attribuiva rilevanza puramente oggettiva alla dichiarazione giudiziale d'insolvenza, sulla base di una mera sequenza temporale rispetto all'illecito societario<sup>22</sup>.

Si è determinata pertanto una successione tra due incriminazioni in rapporto di genere a specie, con relativo fenomeno di parziale *abolitio criminis*. Tale da comportare, secondo la sentenza delle Sezioni unite Giordano del 2003, la verificazione della *abolitio criminis* dei fatti reato commessi antecedentemente, che non avessero contenuto anche la contestazione e l'accertamento del detto nesso di causalità.

Per effetto della novella del 2002, nella giurisprudenza di legittimità si è esplicitamente asserito che per l'integrazione del reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali deve sussistere un nesso causale tra la condotta e il dissesto economico della società, ed è altresì necessario che vengano superate le soglie di punibilità

Cass. Pen. Sez. V 6 maggio 2014, n. 42257, *ivi*, n. 260356; Cass. Pen. Sez. V 16 maggio 2018, n. 50489, *ivi*, n. 274449; Cass. Pen. Sez. V 1° marzo 2024, n. 21854, *ivi*, n. 286457-01 (in motivazione).

<sup>21</sup> Mazzacuva e Amati (2023) pp. 298 ss.

<sup>22</sup> Cfr. Fiorella e Masucci (2014) pp. 147 ss.; D'Avirro e De Martino (2013) pp. 3 ss.; Gambardella (2003) pp. 89 ss.; Conti (1955) pp. 211 ss.; Donini M. (2024) § 17.

previste da CC 2621 (in relazione alla precedente modificata a seguito del DLGS 61/2002)<sup>23</sup>.

Correttamente qui il legislatore ha costruito il collegamento causale non sul binomio fatto di reato societario/dichiarazione di fallimento, bensì sul legame tra fatto di reato societario/dissesto societario. Il rapporto eziologico deve essere quindi stabilito tra il fatto integrante uno degli illeciti societari richiamati dalla disposizione e la situazione di dissesto della società; naturalmente tale “fatto” imputato in chiave causale dovrà essere oggetto del dolo. Mentre la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale ancora oggi non è richiesto che sia rappresentata e voluta<sup>24</sup>.

In altre parole, l’incriminazione si incentra non sulla dichiarazione giudiziale di fallimento o di liquidazione giudiziale – come la successiva ipotesi criminosa di cui al n. 2 o alla lett. b) – ma sul dissesto societario; situazione quest’ultima che non può farsi coincidere con il fallimento o la liquidazione giudiziale della società, giacché prima della sentenza, nonostante l’insolvenza, la società non può dirsi fallita o in liquidazione giudiziale. La crisi economica che ha colpito la società deve essere invero accertata e dichiarata con sentenza dal tribunale (L FALL 16 e CCII 49).

Non c’è automaticità tra dissesto societario e fallimento o liquidazione giudiziale. Ad esempio, la società può essere ammessa ad una procedura concorsuale diversa dal fallimento. In particolare, ai sensi di L FALL 160, l’imprenditore in stato di insolvenza può proporre ai creditori un concordato preventivo, evitando in questo modo il fallimento mediante il pagamento di una percentuale dei suoi debiti. Resta il testuale richiamo rispettivamente al fallimento in L FALL 223, 1, («società dichiarate fallite») e alla liquidazione giudiziale in CCII 329, 1, («società in liquidazione giudiziale»), ma la relativa sentenza svolge il ruolo di condizione oggettiva di punibilità.

Per quanto concerne le possibili ripercussioni della innovazione

<sup>23</sup> Cass. Pen. Sez. V 3 febbraio 2009, n. 9726, in *C.E.D. Cass.*, n. 242773. In dottrina, cfr. Donini (2006) p. 143, che inquadra tale nesso come “criterio legale di imputazione oggettiva”; e Pisani (2010) pp. 17 ss., che rivitalizza anche in tale ambito la tesi della c.d. zona di rischio.

<sup>24</sup> In questo senso, v. Cadoppi (2002) p. 267.

legislativa in questione (esplicita previsione di un collegamento eziologico tra illeciti penalsocietari e dissesto) sulle figure criminose della bancarotta fraudolenta propria (L FALL 216 e CCII 322) e impropria (L FALL 223, 1 e CCII 329, 1), per le quali la giurisprudenza ha tradizionalmente escluso il requisito del nesso di causalità tra condotta distrattiva (o altro fatto di bancarotta) e fallimento/liquidazione giudiziale (dissesto, stato di insolvenza), si può qui solo accennare che la tesi giurisprudenziale, la quale ha negato qualsiasi trasformazione in delitti di danno della bancarotta fraudolenta propria e impropria, sembra argomentata in modo ineccepibile e cogliere nel segno almeno fin quando il legislatore non porrà mano anche al testo di queste ultime due disposizioni.

Si è negata la tesi della necessaria trasformazione delle figure di bancarotta di cui a L FALL 216 e CCII 322 nonché a L FALL 223, 1 e CCII 329 in delitti di danno, in assonanza con quello delineato in L FALL 223, 2 ad opera del legislatore del 2002, alla luce del fatto che non si giustificherebbe una diversa costruzione delle due fattispecie di bancarotta. Non è quindi previsto nel reato di bancarotta fraudolenta sia propria che impropria il requisito del nesso di causalità tra condotta distrattiva e fallimento<sup>25</sup>.

E le Sezioni Unite Passarelli nel 2016 hanno autorevolmente asserito che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. V 4 giugno 2014, n. 35093, in *C.E.D. Cass.*, n. 261446; nello stesso senso Cass. Pen. Sez. V 6 maggio 2015, n. 37555; Cass. Pen. Sez. V 17 luglio 2014, n. 47616, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 3720 ss., con nota di Pantanella (2015), pp. 3720 ss.; Cass. Pen. Sez. V 5 dicembre 2013, n. 11793, in *C.E.D. Cass.*, n. 260199.

<sup>26</sup> Cass. Pen. SS.UU. 31 marzo 2016, n. 22474, in *C.E.D. Cass.*, n. 266804.

## 5. Il concorso di cause e l'aggravamento del dissesto

Due importanti questioni si pongono riguardo all'interpretazione della bancarotta impropria da delitto societario, dopo che il legislatore ha inserito nella descrizione del comportamento tipico il riferimento che dall'ipotesi criminosa societaria deve derivare il dissesto della società.

In primo luogo, bisogna stabilire se è necessario che la commissione del fatto previsto dall'illecito penalsocietario sia l'unica causa del dissesto, oppure sia sufficiente che abbia concorso a produrlo.

In secondo luogo, occorre chiarire se rilevi penalmente la condotta dell'amministratore che tramite il reato societario ha causato soltanto l'aggravamento del dissesto che è già in atto.

Quanto alla prima questione, non è indispensabile che il fatto di reato societario si atteggi come causa esclusiva o come *condicio sine qua non* del dissesto, ma è sufficiente che abbia solo contribuito all'evento dissesto così come si è in concreto verificato<sup>27</sup>.

La formula linguistica, “hanno cagionato, o concorso a cagionare il dissesto della società”, con cui il legislatore ha introdotto il nesso causale tra il reato societario richiamato e il dissesto della società si riferisce chiaramente al fenomeno del concorso di più “condizioni” nella produzione di uno stesso evento criminoso (CP 41). L'enunciato rende penalmente rilevanti quei comportamenti che s'inscrivono in una confluenza di condizioni concorrenti all'evento del dissesto societario, operando la disciplina generale del concorso di cause *ex CP 41*: secondo cui il concorso di condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso eziologico tra la condotta e l'evento, tranne che nel caso in cui la causa sopravvenuta (la serie causale del tutto autonoma, il decorso causale atipico, il fattore eccezionale, la concausa di carattere eccezionale) sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento<sup>28</sup>.

Non è necessario, ad esempio, che il fatto di false comunicazioni sociali sia stato decisivo ai fini dello stato di dissesto, nel senso che senza questa condotta il dissesto societario non si sarebbe verificato.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. V 12 aprile 2013, n. 28508, in *C.E.D. Cass.*, n. 255575.

<sup>28</sup> Cfr. D'Avirro e De Martino (2013) pp. 135 ss.

L’incidenza eziologica della causa concorrente non viene meno se essa non ha, nelle condizioni date, un ruolo determinante riguardo alla configurazione dell’evento tipico. A dispetto del concetto semanticamente vago di dissesto – dissipando qualsiasi dubbio riguardo al suo ambito denotativo –, occorre attribuire rilievo anche a condotte di cui non sia dimostrata l’autonoma rilevanza condizionante (condizione necessaria) rispetto all’evento, delle quali tuttavia risulta indiscusso il contributo (anche non condizionante) alla complessiva crisi finale della compagnie societaria<sup>29</sup>.

Riguardo alla seconda questione, si prende in considerazione qui un dissesto societario già irreversibile, un contesto in cui l’evento tipico si è dunque già verificato. Gli illeciti societari sono realizzati in una situazione di dissesto conclamato dell’impresa, e ne provocano soltanto l’aggravamento. Si tratta di condotte successive al dissesto già maturato, che vanno ad incidere su uno stato di crisi societaria ormai irreversibile<sup>30</sup>.

Si pone il problema di stabilire se anche il comportamento di aggravamento di un dissesto già in atto sia sussumibile nella norma incriminatrice, o si debba ritenere invece che la condotta in questione rientri nel campo precettivo solo in virtù di un’interpretazione analogica *in malam partem* chiaramente vietata in materia penale. A differenza di L FALL 224, n. 2 e 217, n. 4 nonché di CCII 330 lett. b) e 323 lett. d), in cui si fa testuale riferimento all’“aggravamento del dissesto” (della società nel primo caso e dell’imprenditore nel secondo), la figura di reato in esame non contempla infatti esplicitamente che il semplice dissesto societario<sup>31</sup>.

La giurisprudenza si è orientata a ritenere che il delitto di bancarotta impropria da reato societario sussiste pure quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società<sup>32</sup>. Un aggravamento del dissesto dal

<sup>29</sup> In tal senso, Gambardella (2003) pp. 95 ss.

<sup>30</sup> In proposito, cfr. le riflessioni di Alessandri (2016) pp. 30 ss. e di Donini (2024) § 17.

<sup>31</sup> Ampia indagine al riguardo in Mazzacuva (2024) pp. 351 ss.

<sup>32</sup> Così Cass. Pen. Sez. V 11 gennaio 2013, n. 17021, in *C.E.D. Cass.*, n. 255090; Cass. Pen. Sez. V 12 aprile 2013, n. 28508, *ivi*, n. 255575; Cass. Pen. Sez. V 5 dicembre 2014, n. 15613, *ivi*, n. 263803; Cass. Pen. Sez. V 9 gennaio 2025, n.

punto di vista economico, che si traduca in un maggior peso per i creditori.

A tale proposito, si è precisato che rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive all’irreversibilità del dissesto: in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente stabilita da CP 41 (che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento), sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato<sup>33</sup>.

E perciò si è statuito che integra il delitto di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che, attraverso mendaci apposizioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società, consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari e ulteriori forniture; giacché agevolando in tal modo l’aumento della esposizione debitoria della società determina l’aggravamento del suo dissesto<sup>34</sup>.

Nel crac Cirio, ad esempio, la condotta causativa del dissesto si è sostanziata nel reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (come riformulato DLGS 61/2002 4). E nel caso di specie, i falsi causativi del dissesto sono consistiti perlopiù in rappresentazioni di fatti materiali non rispondenti al vero in quanto oggetto di valutazioni esorbitanti (ad esempio: la ipervalutazione dei crediti nel bilancio consolidato di Cirio Finanziaria, oppure i valori delle partecipazioni sovrastimati rispetto a quelli reali nel bilancio d’eser-

7816, *ivi*, n. 287635-01. In dottrina, in tal senso, cfr. Destito (2008) p. 392; Perini (2004) pp. 735 ss.; Pisani (2018) pp. 69 ss.; Gambardella (2003) pp. 96 ss. Nel senso invece che la disposizione penale-fallimentare non punisca anche l’aggravamento del dissesto, cfr. Mangione (2002) pp. 623 ss.; Cadoppi (2002) pp. 275 ss.; Mucciarelli (2002) pp. 448 ss.; Alessandri (2023) pp. 166 ss. e pp. 172 ss.

<sup>33</sup> Cass. Pen. Sez. V 4 marzo 2010, n. 16259, in *C.E.D. Cass.*, n. 247254.

<sup>34</sup> Cass. Pen. Sez. V 11 gennaio 2013, n. 17021, in *C.E.D. Cass.*, n. 255089. Nello stesso senso, cfr. Cass. Pen. Sez. V 20 settembre 2021, n. 1754, *ivi*, n. 282537-01, secondo cui integra il reato la condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi. In dottrina cfr. Masullo (2010) pp. 131 ss.

cizio della medesima compagine sociale). Ponendosi qui il problema della rilevanza delle valutazioni di bilancio a seguito della riscrittura del reato di false comunicazioni sociali per effetto della L 69/2015<sup>35</sup>.

Si è accertato nel crac Cirio che la condotta di false comunicazioni sociali ha indubbiamente concorso a cagionare il dissesto, innestandosi sulla situazione di grave crisi finanziaria in cui versava la società Cirio s.p.a. già alla fine del 1999. Invero, il comportamento di falsificazione dei documenti contabili – posto in essere mediante la rappresentazione dei fatti non veritiera – ha consentito alla Cirio nonostante la stato di pesante crisi di proseguire la sua attività, ottenendo sia credito dagli istituti bancari che l’accesso al mercato dell’emissione dei prestiti obbligazionari; con il conseguente aumento degli interessi passivi sull’esposizione verso istituti di credito e fornitori e l’ulteriore indebitamento nei confronti delle banche e terzi obbligazionisti.

In particolare, in giurisprudenza, si è affermato che non è corretto ricavare da un’interpretazione meramente letterale la conclusione che soltanto L FALL 224, e non anche L FALL 223, sanzioni l’aggravamento del dissesto; sicché la seconda figura esigerebbe, quale evento del reato, necessariamente la causazione del dissesto, con la conseguenza che l’aggravamento, in quest’ultimo caso, resterebbe privo di punizione<sup>36</sup>.

Precisandosi inoltre che tale interpretazione presenta già in sé una nota di irragionevolezza lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso. Il dato testuale appare infatti in contrasto con un’interpretazione sistematica della disposizione che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui a CP 41 applicando la quale assumono rilievo, ai fini della responsabilità penale nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella disposizione predetta che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non

<sup>35</sup> Gambardella (2015) pp. 1723 ss.

<sup>36</sup> Così Cass. Pen. Sez. V 11 gennaio 2013, n. 17021, in *C.E.D. Cass.*, n. 255089.

si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato<sup>37</sup>.

Il ragionamento, in definitiva, è il seguente: il fenomeno del dissesto non costituisce un fenomeno istantaneo, bensì rappresenta un concetto graduabile e si verifica in una progressione nel tempo, motivo per cui occorre assegnare rilevanza a qualsiasi condotta che incida negativamente sullo stato patrimoniale dell'impresa, aggravando uno stato di decozione già esistente.

Inoltre, deve essere valorizzato l'argomento sistematico, con riferimento tanto a CP 41 che impone di prendere in considerazione anche le condotte successive, quanto soprattutto a L FALL 224 che incrimina espressamente gli amministratori che hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto. Nella bancarotta impropria semplice, effettivamente, si parla di “aggravamento del dissesto”: pertanto, tale concetto è espressamente previsto dal sistema normativo dei reati di bancarotta.

A questo punto, allora, non può escludersi che tale fenomeno possa valere anche per la bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. Da un punto di vista dogmatico, da un lato, occorre considerare che, nel nostro sistema, l'analogia *in malam partem*, come noto, è vietata; non altrettanto, tuttavia, è previsto con riferimento alla interpretazione estensiva, sebbene è da sempre controverso il discriminante tra questi due concetti. Inoltre, dall'altro lato, nell'interpretazione del testo è necessario attribuire decisiva rilevanza anche all'argomento sistematico.

## Riferimenti bibliografici

- Alessandri A. (2016). *Profili penali delle procedure concorsuali*. Milano.
- Alessandri A. (2019). *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*. In: *Riv. it. dir. proc. pen.*
- Alessandri A. (2023). *Diritto penale commerciale. Reati nelle procedure concorsuali*. Vol. 4. Torino.

<sup>37</sup> Cass. Pen. Sez. V 11 gennaio 2013, n. 17021, in *C.E.D. Cass.*, n. 255089.

- Ambrosetti E.M., Mezzetti E. e Ronco M. (2016). *Diritto penale dell'impresa*. Bologna.
- Bolognini S., Busson E. e D'Avirro A. (2002). *I reati di false comunicazioni sociali*. Milano.
- Bricchetti R. (2002). *La riforma dei reati societari modifica la fisionomia della bancarotta societaria*. In: *Dir. e prat. soc.*, 2.
- Bricchetti R. (2019). *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*. In: *Dir. pen. contemporaneo Riv. trim.*, 7/8.
- Cadoppi A. (2002). *Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*. In: Lanzi A. e Cadoppi A., a cura di, *I nuovi reati societari*. Padova.
- Casaroli G. (2000). sub Art. 223. In: Maffei Alberti A., diretto da, *Commentario breve alla legge fallimentare*. Padova.
- Cavallini S. (2019). *Il diritto della crisi e il codice "dimezzato": nuovi assetti di tutela per il sistema penale dell'insolvenza*. In: *Dir. pen. proc.*, 10.
- Chiaraviglio P. (2019). *Le innovazioni penalistiche del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: alcuni rilievi critici*. In: *Le Società*, 4.
- Consulich F. (2020). *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*. In: *Leg. pen.*, 1-47.
- Conti L. (1955). *I reati fallimentari*. Torino.
- D'Avirro A. e De Martino E. (2013). *I reati di bancarotta societaria*. Milano.
- Destito V. (2008). *La bancarotta impropria di cui all'art. 223 l. Fall.* In: Santoriello C., a cura di, *La disciplina penale dell'economia*. Vol. 1. Torino.
- Donini M. (2006). *Imputazione oggettiva dell'evento*. Torino.
- Donini M. (2024). *Evento nella bancarotta patrimoniale*. In: Di Marzio F., diretto da, *Enc. Dir., Tematici, Crisi d'impresa*. Milano.
- Fiorella A. e Masucci M. (2014). *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*. Torino.
- Gambardella M. (2003). *Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto nella "nuova" bancarotta fraudolenta impropria: profili dogmatici e di diritto intertemporale*. In: *Cass. pen.*, 1: 82-112.
- Gambardella M. (2015). *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenacità*. In: *Cass. pen.*, 5: 1723-1754.
- Gambardella M. (2019). *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*. In: *Cass. pen.*, 2: 488-520.
- Gambardella M. (2020). *Condotte economiche e responsabilità penale*. Torino.
- Giuliani-Balestrino U. (1999). *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*. Milano.
- Longhi S. (1913). *Bancarotta ed altri reati in materia commerciale*. Milano.
- Lottini R. (2017). sub Art. 223. In: Lo Cascio G., diretto da, *Codice commentato del fallimento*. Milano.
- Mangione A. (2002). *La bancarotta fraudolenta impropria*. In: Giarda A. e Seminara S., a cura di, *I nuovi reati societari: diritto e processo*. Padova.

- Manna A. (2012). *Bancarotta impropria societaria (fraudolenta e semplice) tra recenti interventi legislativi e questioni di costituzionalità ancora aperte*. In: *Trattato delle procedure concorsuali*, Vol. 6. Torino.
- Manna A. (2017). *La riforma della bancarotta impropria societaria e suoi riflessi sui reati di bancarotta*. In: Cadoppi A., Canestrari S., Manna. A e Papa M., diretto da, *Diritto penale dell'economia*. Tomo II. Torino.
- Masullo M.N. (2010). *Bancarotta impropria e reati societari: prospettive di riforma*. In: Pisani N., a cura di, *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*. Torino.
- Mazzacuva Fr. (2024). *Bancarotta e crisi d'impresa*. Torino.
- Mazzacuva N. e Amati E. (2023). *Diritto penale dell'economia*. Milano.
- Micheletti D. (2002). *Articolo 4. Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*. In: Giunta F., a cura di, *I nuovi illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali*. Torino.
- Mucciarelli F. (2002). *La bancarotta societaria impropria*. In: Alessandri A., a cura di, *Il nuovo diritto penale delle società*. Milano.
- Musco E. (2022). *I nuovi reati societari*. Milano.
- Nigro A. e Vattermoli D. (2025). *Diritto della crisi delle imprese*. Bologna.
- Pantanella A. (2015). *La Corte di cassazione e la damnatio memoriae della “sentenza Corvetta” in tema di bancarotta fraudolenta propria e nesso di causalità*. In: *Cass. Pen*, 1: 144-161.
- Pedrazzi C. (1995). sub Art. 223. In: *Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare*. Bologna.
- Pedrazzi C. (2003). *Reati fallimentari*. In: *Diritto penale. Scritti di diritto penale dell'economia*. Vol. 4. Milano.
- Perini A. (2004). *Il “cagionamento del dissesto”*: la nuova “bancarotta da reato societario” al banco di prova della causalità. In: *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3/4: 721-756.
- Perini A. e Dawan D. (2001). *La bancarotta fraudolenta*. Padova.
- Pisani N. (2010). *Attualità dell'offesa e “zona di rischio penale” nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale*. In: Pisani N., a cura di, *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*. Torino.
- Pisani N. (2018). *Crisi di impresa e diritto penale*. Bologna.
- Stea G. (2022). *Bancarotta. Contributo all'analisi del reato tra teoria e prassi*. Milano.